



CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. 134/2018/SRCPIE/SUCC

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott.	Luigi GILI	Consigliere
Dott.	Mario ALI'	Consigliere
Dott.	Cristiano BALDI	Primo Referendario relatore
Dott.ssa	Alessandra CUCUZZA	Referendario
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Referendario
Dott.	Marco MORMANDO	Referendario

nell'adunanza pubblica del 11 dicembre 2018

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161;

Visto l'art. 27 della Legge 24 novembre 2000, n. 340;

Visto l'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti, Sezioni Riunite, n. 9/CONTR/2012;

Visto il contratto n. 2899 del 18 giugno 2018, a firma del dirigente scolastico dell'istituto comprensivo Luigi Einaudi di Dogliani;

Viste la nota di trasmissione della Ragioneria territoriale di Cuneo e la documentazione ivi allegata;

Visto il rilievo del magistrato istruttore n. 11/2018;

Vista la relazione di deferimento del 11 2018;

Vista l'Ordinanza n. 73/2018 con la quale è stata convocata la Sezione medesima per l'odierna adunanza ed è stato nominato relatore il dr. Cristiano Baldi;

Intervenuti in udienza, in rappresentanza della Ragioneria Territoriale dello Stato di Cuneo il dr. Sergio Tavella e, per l'Istituto scolastico, il dirigente dott. Bruno Gabetti ed il direttore dei servizi scolastici Mario Freni;

Udito il relatore dr. Cristiano Baldi;

Premesso in

FATTO

Con il contratto n. 2899 del 18 giugno 2018, a firma del dirigente scolastico dell'istituto comprensivo Luigi Einaudi di Dogliani, veniva conferito alla docente (Omissis...), già titolare di contratto a tempo determinato fino al 30.06.2018 con posto a spezzone orario per 12 ore settimanali come insegnante di sostegno scuola infanzia, ulteriore incarico come insegnante di inglese di scuola primaria dal 27.09.2017 al 30.06.2018, con orario di 7 ore settimanali.

Il provvedimento in oggetto perveniva dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Cuneo in seguito ad un lungo iter cartolare.

Con contratto del 19.09.2017 il dirigente dell'istituto comprensivo Luigi Einaudi conferiva a (Omissis...) incarico a tempo determinato fino al 30.06.2018, con posto a spezzone orario per 12 ore settimanali come insegnante di sostegno scuola infanzia presso l'istituto comprensivo Luigi Einaudi di Dogliani.

Quindi, con successivo contratto del 27.09.2017, conferiva ulteriore incarico fino al 30.06.2018, con posto a spezzone orario per 7 ore settimanali, come insegnante di inglese di scuola primaria presso il medesimo istituto comprensivo Luigi Einaudi di Dogliani.

Con un primo rilievo (n. 714 del 24.11.2017), la Ragioneria territoriale dello Stato di Cuneo contestava, in relazione al secondo conferimento incarico (contratto del 27.09.2017), la circostanza che il completamento orario sarebbe possibile, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, DM n. 131/2007, solo su medesima tipologia di insegnamento.

A tale primo rilievo replicava il dirigente scolastico con note b. 943 del 2 marzo 2018 e n. 2899 del 18 giugno 2018. In particolare, con quest'ultima nota il dirigente scolastico, rilevando che l'attribuzione delle ulteriori 7 ore non avrebbe creato problemi di compatibilità di orario ne determinato un maggior trattamento economico rispetto ad un docente titolare di contratto a tempo indeterminato con orario di cattedra, riproduceva interamente il contratto del 27.09.2017 (con sottoscrizione però del 18 giugno 2018).

La Ragioneria, quindi, con rilievo n. 235 contestava quest'ultimo provvedimento (sostanzialmente riproduttivo del contratto del 27.09.2017) per le motivazioni già contenute nella nota n. 714.

Il dirigente scolastico con nota 24.07.2018, pur riconoscendo il contrasto con il DM 13.06.2007, confermava il provvedimento n. 2899 del 18.06.2018 rilevando che lo stesso non ha causato alcun danno erariale, non ha violato diritti di terzi e non ha causato alcun disservizio.

Alla luce della sequenza dei fatti esposta, con nota 2 ottobre 2018 la Ragioneria territoriale dello stato di Cuneo trasmetteva alla Sezione il contratto di assunzione n. 2899 del 18.06.2018.

Con rilievo n. 11/2018 lo scrivente manifestava le stesse perplessità già segnalate dalla Ragioneria.

Il dirigente scolastico, con nota 29.10.2018, rilevava che, pur essendo consapevole dell'incompatibilità giuridica con il DM 131/2007, l'autonomia organizzativa di cui all'articolo 25 TUIPI impone di ottimizzare al meglio le risorse umane disponibili, utilizzando una docente disponibile per coprire una classe rimasta priva di insegnante.

In corso di adunanza il dirigente scolastico ha poi prodotto documentazione afferente analoghi contratti visti dalla Ragioneria senza alcun rilievo.

DIRITTO

Dall'esame della documentazione in atti si evince che la docente (Omissis...), già titolare di contratto a tempo determinato fino al 30.06.2018 con posto a spezzone orario per 12 ore settimanali come insegnante di sostegno scuola infanzia, riceveva ulteriore incarico come

insegnante di inglese di scuola primaria dal 27.09.2017 al 30.06.2018, con orario di 7 ore settimanali.

La fattispecie in esame riguarda, dunque, il tema del completamento orario per i docenti supplenti assunti a tempo parziale.

Tale eventualità trova compiuta disciplina nell'articolo 4, comma 1, del d.m. 13 giugno 2007 a mente del quale: *“L'aspirante cui viene conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza ad orario non intero...conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario, esclusivamente nell'ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo”*.

Ciò significa, quindi, che il docente assunto a tempo parziale non perde il diritto a conseguire, nei limiti dell'orario obbligatorio, altri incarichi se utilmente collocato nelle graduatorie di supplenza.

Il comma successivo, peraltro, precisa che tale *“completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti appartenenti alla medesima tipologia, per i quali risulti omogenea la prestazione dell'orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo”*.

La contemporanea titolarità di più rapporti, ai fini del completamento orario, è quindi possibile sotto duplice condizione: che gli insegnamenti appartengano alla medesima tipologia e che sia omogeneo l'orario obbligatorio di insegnamento del corrispondente personale di ruolo.

La norma prosegue, poi, chiarendo che tale limite non si applica, considerandosi quindi medesima tipologia, per la distinzione tra primo e secondo grado della scuola secondaria: per quanto qui interessa, l'articolo 4 comma 2, dispone infatti che *“per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell'orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso”*.

Da ciò ne deriva che, ferma l'espressa precisazione per la scuola secondaria, deve ritenersi vietata la contemporanea titolarità di contratti di docenza a tempo parziale tra scuole di ordini differenti e, quindi, tra scuola dell'infanzia e scuola primaria.

D'altra parte, la regola generale trova poi conferma nel terzo comma secondo cui *“Fatte salve le ipotesi di cumulabilità di più rapporti di lavoro contemporanei specificate nei commi precedenti, le varie tipologie di prestazioni di lavoro previste nelle scuole possono essere prestate nel corso del medesimo anno scolastico, purché non svolte in contemporaneità”*: ciò significa che, individuata come regola generale la non contemporaneità dei rapporti di lavoro a tempo parziale, la previsione di cui al comma 2 deve ritenersi di rigorosa interpretazione, così restando esclusa la conferibilità di supplenze nella scuola primaria a docente già titolare di insegnamento presso scuola dell'infanzia.

Ciò che la norma vieta, dunque, sul fondamento del differente orario d'obbligo previsto per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria (e, quindi, dell'impossibilità di individuare il limite del completamento dato dall'orario d'obbligo del corrispondente personale di ruolo), è la contemporanea titolarità di rapporti in fattispecie come quella in esame: il dato normativo è inequivocabile.

In ordine all'efficacia vincolante del menzionato decreto ministeriale (contenente il Regolamento per il conferimento delle supplenze), si rinvia all'articolo 4, comma 5, della legge n. 124/99.

Da ultimo, il Collegio osserva che l'applicazione rigorosa del divieto della contemporanea titolarità di contratti di docenza a tempo parziale fra scuole di ordini differenti, in particolare fra scuola dell'infanzia e scuola primaria, naturalmente quando gli insegnanti abbiano i requisiti previsti dai differenti ordini, può talora confliggere con l'esigenza di fornire un servizio efficiente al sistema della scuola materna che, per la specifica cura da rivolgere ai destinatari, necessita, nelle attività gestionali, di particolari accortezze. Il vincolo previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto MIUR 13 giugno 2007, appare, pertanto, non completamente in linea con la ratio che anima la riforma della buona scuola.

È poi di tutta evidenza, infine, alla luce dei principi generali, che il servizio prestato dalla docente, pur considerandosi come attività di fatto, debba essere remunerato.

Irrilevante, infine, sotto il profilo della legittimità dell'atto in esame, la produzione documentale del dirigente scolastico: la circostanza che la Ragioneria in altre fattispecie non abbia sollevato contestazioni può incidere sulla valutazione comportamentale dell'operato del dirigente (giustificando una valutazione di buona fede che induce ad escludere eventuali responsabilità erariali) ma non sulla legittimità formale dell'atto esaminato.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, ricusa il visto e la conseguente registrazione del contratto n. 2899 del 18 giugno 2018, a firma del dirigente scolastico dell'istituto comprensivo Luigi Einaudi di Dogliani, relativo alla docente (Omissis...).

Così deliberato in Torino, nella camera di consiglio del 11 dicembre 2018.

Il Magistrato Relatore
F.to dott. Cristiano BALDI

Il Presidente
F.to dott.ssa Maria Teresa POLITO

Depositato in Segreteria il 14/12/2018

Il Funzionario preposto
F.to Nicola Mendozza